



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Provincia di Avellino



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Benevento



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
del Circondario del Tribunale di Nola



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
SALERNO



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
VALLO DELLA LUCANIA



## **CORSO ABILITANTE PER ESPERTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA**

# ***La composizione negoziata nella crisi dei Gruppi d'impresa***

*Art. 13 d.l. 118/2021*

*Convertito nella L. 147/2021*

***a cura del dott. Walter Palermo***

I *rischi di crisi dei gruppi*, quale entità economica, sono analoghi a quelli di un'impresa monade, specialmente se a struttura complessa, ma i gruppi d'impresa sono talvolta soggetti a **profili specifici di rischio di crisi** derivanti, talvolta dalle **dimensioni o dalla complessità** delle architetture societarie del gruppo, talvolta dalle logiche di governo del gruppo.

## I PROFILI DI RISCHIO SPECIFICI

1

Elevata complessità e varietà dei business gestiti, con possibili incoerenze gestionali ed organizzative e ridondanze di funzioni, generatrici di duplicazione di costi e lentezze decisionali

## I PROFILI DI RISCHIO SPECIFICI

- 2 Il mancato abbandono, nei processi di diversificazione, di settori o attività scarsamente remunerative e/o incoerenti con il core business
- 3 Gruppi familiari cresciuti dimensionalmente e con pluralità di controllate ma con scarsa apertura al management esterno con conseguenti assetti organizzativi e di governance inadeguati
- 4 Sul piano patrimoniale/finanziario la presenza di minoranze conflittuali e refrattarie a ricapitalizzare e spinta alla crescita dell'indebitamento

## I PROFILI DI RISCHIO SPECIFICI

- 4 Il perseguimento esclusivo dell'ottimo e dell'equilibrio di gruppo può rivelarsi generatore di squilibri di singole controllate che, se trascurati, possono poi propagarsi a livello intersocietario e quindi verso l'intero gruppo.
- 5 Le politiche ed i prezzi di trasferimento intra gruppo possono sacrificare singole partecipate e, in assenza di interventi compensativi, essere causa di squilibrio per l'intero gruppo.
- 6 L'assenza di adeguati e formalizzati meccanismi di controllo di gruppo potrebbe ritardare necessari interventi di razionalizzazione, di soccorso finanziario o anche solo organizzativo e «facilitare» l'insorgenza di una crisi periferica con possibili ripercussioni sul gruppo.

## I PROFILI DI RISCHIO SPECIFICI

7

Il passaggio generazionale, al pari di quanto avviene nella società monade, assume talvolta nei gruppi d'impresa, livelli di complessità la cui soluzione, se funzionale solo alla ricerca di equilibri di natura patrimoniale dei soci/azionisti, può portare ad una disgregazione del Gruppo con conseguente perdita dei vantaggi della c.d. «*supereconomicità di gruppo*», spesso presidio degli equilibri economico, patrimoniali e finanziari dell'intero gruppo

## I PROFILI DI RISCHIO SPECIFICI

8

Da ultimo, talvolta, le scelte di politiche collaborative infragruppo, specie quando la capogruppo ha una particolare rilevanza esterna (società vigilata, società quotata, o con un forte marchio o con elevati profili reputazionali) ovvero quando la capogruppo accentra funzioni operative importanti (finanza, approvvigionamento, fiscalità) possono accelerare la crisi di singole controllate e condizionarne gli equilibri, diventando, così potenziali cause di crisi in assenza di tempestivi interventi di bilanciamento.

## ART. 13 D.L. 118/2021: LA PRIMA DISCIPLINA VIGENTE PER LA CRISI DEI GRUPPI D'IMPRESA

L'art. 13 del d.l. n. 118/2021, che introduce la disciplina della composizione negoziata ai gruppi d'impresa, rappresenta la prima disciplina della crisi del gruppo ad avere vigenza nel nostro Paese (se si eccettua la normativa sull'amministrazione straordinaria riservata alle imprese in stato d'insolvenza qualificabili come «grandi» sulla base di indici dimensionali).

*I due istituti del concordato preventivo e della liquidazione giudiziale di più imprese di uno stesso gruppo non sono ancora operativi per effetto dello slittamento al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del C.C.I.I. (salvo proroghe derivanti sia dall'andamento della pandemia che dalla coincidenza con il termine pure pendente, entro il quale andrà attuata nel nostro Paese la Direttiva UE(2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva delle imprese e della evidente necessità di operare un raccordo sistematico fra le due discipline.*

### LA RATIO DELLA PREVISIONE DI REGOLE SPECIFICHE IN MATERIA DI GRUPPI

Il riconoscimento del possibile interesse a far valere, anche nella fase di gestione della crisi o dell'insolvenza, il profilo dell'unità che immancabilmente caratterizza il fenomeno dei gruppi di imprese, con la previsione di istituti che consentano di affrontare la crisi con la conservazione del profilo della gestione unitaria anche durante la crisi, superando il dato oggettivo della distinta personalità giuridica o comunque della reciproca autonomia soggettiva fra le imprese del gruppo.

## **LA RATIO DELLA PREVISIONE DI REGOLE SPECIFICHE IN MATERIA DI GRUPPI**

Per converso si dà spazio anche all'ipotesi che detto interesse non sussista: caso di gruppi a conduzione fortemente decentrata, con elevato tasso di autonomia della gestione o da un elevato tasso di disomogenità fra le attività economiche delle imprese che ne fanno parte, o di gruppi nei quali la crisi sia effettivamente circoscritta ad un segmento, ad un settore limitato che potrebbe coincidere con singole entità del gruppo.

## IL GRUPPO IN CRISI

La disciplina dell'art. 13 si rivolge ai titolari di imprese commerciali e agricole che siano reciprocamente avvinte da legami tali da configurarle come un “*gruppo di imprese*”.

## LA DIREZIONE E COORDINAMENTO

Costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies c.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica.

**MANCA  
DEFINIZIONE DI  
DIREZIONE E  
COORDINAMENTO**

La norma non contiene una definizione del concetto di **direzione e coordinamento** ma fa riferimento alla disciplina dell'art. 2497 sexies c.c.: fino a prova contraria l'attività di direzione e coordinamento è esercitata verso le controllate:

- a) Dalla società che ne consolida i bilanci;
- b) Dalla società che esercita su di esse il controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente.

**L'ASSENZA DEL  
REQUISITO  
DIMENSIONALE E DI  
TIPOLOGIA DI  
ATTIVITÀ**

L'art. 13 non fa riferimento, ai fini della composizione negoziata, né a requisiti dimensionali né all'attività svolta ma è rivolta ai titolari di imprese commerciali ed agricole che siano reciprocamente avvinte da legami tali da configurarle come «gruppo di imprese».



**SONO AMMESSE ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA ANCHE:**

- ✓ Imprese capogruppo anche nella forma dell'imprenditore individuale
- ✓ Imprese sotto soglia che svolgano anche attività agricola
- ✓ Grandi imprese ammesse all'amministrazione straordinaria
- ✓ Società quotate
- ✓ Enti di controllo non imprenditori

### LA NOZIONE DI GRUPPO

La nozione di gruppo contenuta nel comma 1 dell'art. 13 rappresenta una soluzione di continuità con le scelte definitorie già adottate:

- ricalca quella contenuta nell'art. 2, lettera h) D.Lgs. N. 14/2019;
- Si ispira alla nozione di gruppo ex art. 2497 ss c.c.

### IL GRUPPO DI IMPRESE RILEVANTI EX ART. 13:

- ✓ Non include mai lo Stato o gli Enti territoriali;
- ✓ elemento essenziale che collega le diverse entità del gruppo è l'attività di direzione e coordinamento che può far capo ad una società, ad un ente, o ad una persona fisica;
- ✓ Soggetti passivi della direzione e coordinamento possono essere imprese ed enti
- ✓ Contemplati il modello del gruppo verticale (fondato sul controllo) sia quello del gruppo fondato su vincoli contrattuali;

## IL GRUPPO DI IMPRESE RILEVANTI EX ART. 13 (SEGUE):

✓ L'attività di direzione e coordinamento non viene definita nei suoi contenuti, ma si presume (salva prova contraria) esercitata:

- a) dall'ente o società tenuta al bilancio consolidato di gruppo;
- b) Dalla società o ente cui fa capo il controllo diretto o indiretto (anche nel caso sia esercitato da due o più società o enti), dovendosi intendere per enti, i **soggetti giuridici collettivi** che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per **finalità di natura economico-finanziaria**

✓ Le imprese del gruppo hanno tutte la sede nel territorio dello Stato (scelta criticabile, auspicabile una modifica che ammetta che le società con sede legale all'estero possano quantomeno associarsi alle consorelle italiane nell'istanza per la nomina dell'unico esperto si da favorire l'avvio di un negoziato unitario con le controparti rilevanti)

✓) necessaria **trasparenza dei legami di gruppo**: le imprese del gruppo dovranno fornire:

- a) Relazione in merito all'architettura partecipativa e contrattuale del gruppo;
- b) Indicazione del registro delle imprese ove sia stata effettuata la pubblicità ex art. 2497-bis c.c.;
- c) Il bilancio consolidato di gruppo, se disponibile

### LO SQUILIBRIO PATRIMONIALE O ECONOMICO FINANZIARIO

La disciplina postula che ciascuna delle imprese istanti per la nomina di un unico esperto, ai fini della conduzione unitaria delle trattative (ai sensi del comma 2 dell'art. 13), o di più esperti, nel caso di opzione per la composizione atomistica ai sensi del comma 8, versi nelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, descritte nel comma 1 dell'art. 2.

### AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE «IN BONIS»

La suddetta condizione è sufficiente per la nomina dell'esperto ma non requisito imprescindibile per l'ingresso nella composizione negoziata e per la partecipazione alle trattative delle altre imprese *in bonis* le quali, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative (comma 7, art. 13).

**RATIO DELLA  
PARTECIPAZIONE  
DELLE ALTRE  
IMPRESE *IN BONIS***

Nella composizione negoziata, il perno della vicenda è costituito dallo svolgimento, secondo buona fede, trasparenza e correttezza, di trattative mirate alla ricerca di una soluzione negoziale della crisi.

**OBIETTIVO:  
MASSIMIZZARE LO  
SFORZO  
NEGOZIALE  
COMPLESSIVO DEL  
GRUPPO PER UNA  
SOLUZIONE  
NEGOZIALE DELLA  
CRISI**

Trattandosi di una vicenda che si dipana sul terreno dell'autonomia contrattuale e dell'autonomia d'impresa, la previsione di limiti alla partecipazione di altre imprese del gruppo (diverse da quelle in condizione di squilibrio) sarebbe disfunzionale rispetto all'esigenza di massimizzare lo sforzo negoziale complessivo, con l'obiettivo di conseguire, quanto prima possibile, una soluzione condivisa della crisi (o del pericolo di crisi o di insolvenza) che ha investito alcune articolazioni del gruppo.

## **DUE DIVERSE MODALITÀ DI ACCESSO**

## **INCARICO UNITARIO** *(ART. 13, COMMA 2)*

Il d.l. in esame prevede al riguardo due possibili percorsi:

- (a) l'iniziativa, sin dall'origine configurata come unitaria (art. 13, comma 2), di più imprese appartenenti al medesimo gruppo che versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

In questo caso probabilmente sulla base di **specifico accordo** fra le imprese in questione o uno specifico atto di indirizzo della comune capogruppo, si avanza **richiesta congiunta**, al segretario generale della camera di commercio competente la nomina dell'esperto facilitatore.

**ISTANZE  
SEPARATE ED  
ISTANZA DI  
COMPOSIZIONE  
UNITARIA  
*ART. 13, COMMA 8)***

(b) l'impulso dei diversi esperti nominati a seguito delle domande spiegate all'origine separatamente da singole imprese del gruppo affinché la composizione negoziata si svolga in modo unitario per tutte le imprese richiedenti, o per una parte di esse, appositamente individuate (art. 13, comma 8), nel qual caso la **composizione**, iniziata in maniera "atomistica" dovrebbe proseguire con l'ausilio dell'esperto designato di comune accordo fra quelli in origine nominati o, in mancanza di accordo, dell'esperto nominato a seguito dell'istanza presentata per prima.

**ISTANZE  
SEPARATE:  
IPOTESI PIÙ  
PROBLEMATICHE E  
COMPLESSA**

In questa seconda ipotesi agli esperti separatamente nominati è infatti attribuito il potere di optare per la formula della conduzione unitaria della composizione negoziata.

Il che presuppone il preventivo accertamento da parte degli esperti nominati

con quali modalità? Con quali risorse?

Con quali strumenti istruttori?

di legami fra le imprese aspiranti alla composizione negoziata, tali da rendere scarsamente proficua la strada della composizione atomistica, che pure le imprese interessate, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, avevano valutato come coerente con le rispettive esigenze e con le peculiarità della specifica aggregazione di gruppo.

**LA NOMINA  
DELL'ESPERTO IN  
CASO DI POSITIVA  
VERIFICA SEI  
REQUISITI  
SOGGETTIVI ED  
OGGETTIVI**

La domanda congiuntamente presentata dalle  
diverse imprese del gruppo

## IN CASO DI ESITO POSITIVO

della verifica, da parte del segretario generale della Camera di commercio, della sussistenza sia del requisito soggettivo (condizione in cui versano le imprese), sia del requisito oggettivo, attinente alla esistenza fra le imprese interessate delle tipologie di collegamento previste

**Porterà alla nomina dell'esperto  
facilitatore.**

Il potere della Camera di commercio di opporre un diniego alla nomina dell'unico esperto sembra circoscritto alle ipotesi di carenza dei presupposti soggettivi e/o oggettivi

Altrimenti detto: in presenza di detti presupposti, sembra che la Camera di commercio non possa svolgere valutazioni discrezionali riguardo all'opportunità e alla convenienza della scelta del percorso unitario ovvero riguardo al perimetro delle imprese coinvolte, né nel senso di escluderne una o talune, né nel senso di coinvolgere *ex officio* nella composizione negoziata di gruppo imprese che non avevano sottoscritto l'istanza congiunta.

### L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DELL'ESPERTO

L'esperto facilitatore, unico per l'insieme delle imprese richiedenti, verrà nominato e comincerà a svolgere il suo compito – così come descritto nel comma 2 dell'art. 2 - in maniera unitaria per tutte le imprese del gruppo partecipanti all'iniziativa.

**NEL CASO IN CUI  
LA PROCEDURA  
UNITARIA SI  
RIVELASSE PIÙ  
DIFFICILE E  
GRAVOSA**

Potrebbe tuttavia succedere (*art. 13, comma 6*) che, nel corso della sua attività, l'esperto si renda conto di ciò, che la conduzione unitaria delle trattative è resa più difficile e gravosa dalla contestuale partecipazione di più imprese ovvero di troppe imprese; nel qual caso gli viene attribuito il potere di decidere che il negoziato con le controparti si svolga in maniera atomistica per ciascuna impresa del gruppo; così come può decidere (*art. 13, comma 7*) di invitare imprese del gruppo che non soddisfano il presupposto oggettivo indicato, in termini generali, nell'art. 2, comma 2, a partecipare alle trattative congiuntamente con le altre, che invece si trovano in quelle particolari condizioni.

**I POTERI  
DELL'ESPERTO  
SEMBRANO AVERE  
UN'ESTENSIONE  
MOLTO AMPIA**

Invero i poteri assegnati all'esperto facilitatore sembrano avere un'estensione molto ampia, senza che ad essi sia, in termini espliciti, correlata alcuna responsabilità.

In vero:

- (a) per l'esercizio di detti poteri non sono previsti espressamente limiti di tempo;
- (b) l'esistenza di un obbligo di motivazione sembra potersi affermare soltanto nei casi disciplinati dal comma 6 (qui l'esperto dovrà allegare circostanze idonee a comprovare la gravosità eccessiva, dunque non proporzionata e disfunzionale rispetto all'obiettivo perseguito, della conduzione unitaria del negoziato per giustificare la propria decisione di passare, almeno per alcune imprese, ad una gestione atomistica del negoziato medesimo) e dal comma 8, mentre non sembra vincolato ad alcun obbligo di motivazione, il potere di "invito" che – se esercitato con successo – ha l'effetto di coinvolgere nei negoziati imprese in bonis;

## I POTERI DELL'ESPERTO SEMBRANO AVERE UN'ESTENSIONE MOLTO AMPIA

- c) sembra che il potere previsto dal comma 6 dell'art. 13 (così come quello previsto dal comma 8) **non generi alcuna possibilità di contestazione da parte delle imprese investite dalle scelte discrezionali dell'esperto;**
- d) **nulla si dice, poi, riguardo alla possibilità di interazioni ed interferenze tra l'esercizio, da parte del facilitatore, dei poteri che gli sono attribuiti e gli interessi ed i comportamenti di soggetti partecipi delle trattative in qualità di controparti dell'imprenditore, in particolare creditori, lavoratori ed altri stakeholders;**
- e) non viene chiarito se, nel caso della decisione dell'esperto di convertire, totalmente o parzialmente, la gestione unitaria in gestione atomistica delle trattative, l'esperto debba rimandare le imprese alla Camera di commercio, affinché presentino istanza per la nomina di ulteriori esperti, oppure possa mantenere comunque il ruolo in capo a sé stesso, anche con riferimento alle imprese che, sulla base della sua decisione, vengono poste al di fuori della composizione negoziata unitaria.

**GLI ESITI DELLA  
TRATTATIVA NELLA  
COMPOSIZIONE  
NEGOZIATA**

La trattativa condotta unitariamente ai sensi dell'art. 13 può dunque porre le premesse perché le imprese del gruppo possano:

- a) concludere in termini unitari, un contratto, con uno o più creditori se, secondo la relazione finale dell'esperto, detto accordo è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni.

**ACCORDI  
FINALIZZATI ALLA  
CONTINUITÀ  
AZIENDALE**

La probabilità che tale condizione si verifichi (continuità per almeno due anni) deve risultare dalla relazione dell'esperto che assume valore di attestazione, al fine di consentire l'accesso ai benefici delle misure premiali che dovrebbero incentivare il ricorso all'istituto (art. 14).

### ACCORDI FINALIZZATI ALLA CONTINUITÀ

Di tale contratto non è minimamente specificato il contenuto per cui, tenuto conto del dettato dell'art. 1321 del c.c., si spazia da un accordo estremamente complesso con un solo creditore ad una mera riduzione dell'ammontare del credito con tutti i creditori.

Nulla si dice circa le caratteristiche che detta continuità deve avere e, in particolare, in quale rapporto si ponga la continuazione della gestione aziendale con l'interesse dei creditori.

### LE CARATTERISTICHE DELLA CONTINUITÀ

Di per sé, dunque, questa soluzione appare volta unicamente a superare le difficoltà connesse ad una crisi temporanea nel convincimento che il miglioramento della situazione economica generale riporti l'impresa a poter operare utilmente sul mercato.

**LE  
CARATTERISTICHE  
DELLA CONTINUITÀ  
(SEGUE)**

Se invece la continuità in tal modo assicurata non è misura risolutiva, l'esperto non potrà allora limitarsi a valutare come fattibile la continuità aziendale per il biennio ma dovrà indicare qual è lo strumento (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato o altro) già preconizzato e concordato che la continuità rende possibile in quanto mantiene in vita l'azienda assicurandole il valore.

Gli incentivi offerti sono costituiti dalle misure premiali di cui all'art. 14 che tuttavia hanno effetti unicamente per l'imprenditore, non essendo prevista la prededucibilità dei crediti nascenti dall'esecuzione del contratto, e questo rende poco appetibile l'istituto per i creditori (terzi).

**ALTRE  
CRITICITÀ**

### ALTRE CRITICITÀ

Oltretutto, la prospettiva della continuità rischia di essere bilanciata dal **rischio di revocatorie** se la previsione si rivela fallace o il fallimento interviene al termine del biennio con conseguente **rischio di declaratoria di inefficacia** per i pagamenti ricevuti e le garanzie concesse nel periodo sospetto.

Deve infatti ritenersi che agli atti, ai pagamenti e alle garanzie eventualmente offerte per ottenere il consenso del creditore alla stipula del contratto non si applichi l'esenzione della revocatoria di cui all'art. 12 D.L. n. 118/2021, prevista unicamente per quelli **posti in essere nel corso delle trattative** e non per le attività compiute dopo la conclusione delle stesse quali sono quelle collegate all'esecuzione del contratto *de quo*.

**LA  
CONVENZIONE  
DI MORATORIA  
(LETT. B) PRIMO CO. ART. 11)**

Il secondo strumento è costituito dalla **convenzione di moratoria** prevista con una disciplina identica a quella dell'art. 62 del Codice della crisi.

La novità è data dalla possibilità di applicare la disciplina originariamente prevista solo per le banche e gli intermediari finanziari a tutti i creditori. Consente all'imprenditore di concludere con i suoi creditori una convenzione «*diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi*». La convenzione potrà prevedere:

- ✓ solo le scadenze dei crediti
- ✓ la rinuncia agli atti
- ✓ la sospensione delle azioni esecutive e conservative
- ✓ ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito

### CONVENZIONE DI MORATORIA AD EFFICACIA ESTESA AI NON ADERENTI

La peculiarità dell'accordo così concluso è che, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, questo è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, a condizione che gli aderenti costituiscano almeno il 75% di tutti gli appartenenti alla stessa.

#### INOLTRE:

- Non sono ammissibili patti che comportino una rinuncia totale o parziale ai crediti;
- non possono neppure essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

**CONVENZIONE  
DI MORATORIA  
ED  
ATTESTAZIONE  
IN ORDINE AL  
PREGIUDIZIO  
DEI NON  
ADERENTI**

Una condizione necessaria, la cui sussistenza deve essere attestata da un professionista qualificato ex art. 67, c. 3, lett. d), L.fall., è non solo che la convenzione sia idonea a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi ma anche che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite.

Si può verificare:

- a) che la moratoria da sola sia sufficiente a consentire il risanamento;
- b) che lo strumento sia solo un passaggio necessario a consentire di predisporre e mettere in atto altri strumenti di soluzione della crisi.

**CONVENZIONE  
DI MORATORIA  
ED  
ATTESTAZIONE  
IN ORDINE AL  
PREGIUDIZIO  
DEI NON  
ADERENTI**

In entrambi i casi la relazione deve motivare la sostenibilità e l'efficacia della soluzione e quindi, nel caso in cui la moratoria sia, come è nella natura dell'istituto (volto a “*disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi*” e non a rimuoverne le cause) solo una soluzione ponte, l'esperto deve indicare quale sia l'ulteriore percorso concordato con i creditori che hanno partecipato alla trattativa per addivenire alla soluzione definitiva.

Quanto alla disciplina dell'istituto, sono previste disposizioni volte a garantire la possibilità di partecipazione di tutti i creditori interessati alle trattative, ai quali deve comunque essere comunicata la convenzione raggiunta unitamente all'attestazione del professionista in modo che possano tempestivamente (entro 30 gg) proporre opposizione avanti al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto reclamabile avanti alla corte d'appello.

### L'ACCORDO CONTROFIRMATO DALL'ESPERTO

Il terzo istituto innovativo è costituito da un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942 e quindi l'esenzione dalla revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dello stesso.

Si tratta sostanzialmente di una rivisitazione del piano attestato che prende atto che un piano per essere credibile deve essere affiancato da accordi con uno o più creditori e quindi correttamente la norma si focalizza su questi lasciando in sordina il piano. In teoria, un piano, inteso come documento autonomo, potrebbe anche non esserci in quanto il contenuto del contratto di per sé può indicare qual è l'attività giuridica e operativa che ci si impegna a porre in essere e quindi qual è il risultato concreto che viene perseguito.

### L'ACCORDO CONTROFIRMATO DALL'ESPERTO

Veridicità dei dati aziendali e fattibilità del risanamento sono il presupposto della partecipazione al contratto dell'esperto stesso che quindi, implicitamente, con la sottoscrizione ne attesta l'esistenza.

Una criticità può essere rinvenuta nella formulazione secondo cui l'accordo deve essere “sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto” e quindi, dovrebbe ritenersi, da tutti i creditori ?

Questa interpretazione che comporta un consenso plebiscitario della creditoria renderebbe estremamente difficile per non dire impossibile l'accesso all'istituto, tenuto anche conto della variabilità della stessa quale conseguenza della dinamica della vita dell'impresa per cui pare inevitabile interpretare la norma sottintendendo, qui come in altri luoghi, l'aggettivo “disponibili” o la locuzione “che hanno partecipato alle trattative” riferiti ai creditori.

## L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il secondo comma dell'art. 11 tratta di un'ulteriore alternativa per l'imprenditore che ha seguito il percorso della composizione negoziata della crisi e cioè l'accesso alla procedura degli accordi di ristrutturazione del debito in una delle varie, e in parte nuove, declinazioni previste.

## ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA ART. 182-SEPTIES

Consiste nell'estensione della disciplina prima prevista per i soli creditori banche e intermediari finanziari a tutti i creditori che possono quindi essere suddivisi in categorie omogenee per tipologia di crediti nell'ambito delle quali il debitore può raggiungere un accordo per la ristrutturazione del debito che, se ottiene un'adesione almeno pari al 75% del debito complessivo della categoria, può essere coattivamente esteso anche ai non aderenti.

## ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATI ART. 182-NOVIES

## CONDIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE

La seconda variante (Accordi di ristrutturazione agevolati) prevede la riduzione del 50% dell'aliquota dell'ammontare dei crediti complessivi di cui devono essere portatori i creditori aderenti per la validità dell'accordo che quindi può essere raggiunto con il solo 30% della creditoria.

Condizioni per l'omologazione dell'accordo sono:

- che il debitore abbia rinunciato alla facoltà di pagamento posticipato dei crediti dei non aderenti;
- che il debitore non abbia presentato e rinunci a presentare istanza per il divieto o la sospensione di azioni esecutive e cautelari;
- che non abbia presentato ricorso per la concessione del termine per il deposito degli accordi ex art. 161, sesto comma L.fall.

## PIENEZZA DEI POTERI DI DIREZIONE E CONTROLLO IN CAPO ALLA HOLDING

Durante il percorso della composizione negoziata non vi è dubbio che in capo agli organi amministrativi delle società del gruppo permangono immutati i poteri ordinari e straordinari della gestione con perdurante attività di coordinamento ad opera della holding.

## FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

Le operazioni finanziarie tra società del gruppo non soltanto non sono ostacolate dall'avvio della composizione negoziata, ma risultano assecondate (nono comma art. 13) con l'esclusione della postergazione legale di cui agli artt. 2497-quinquies e 2467 c.c. ai crediti derivanti da "finanziamenti infragruppo» previa informazione preventiva all'esperto e che questi non abbia segnalato il proprio dissenso (art. 9, comma 4).

## FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI

Il tribunale, “verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 111 R.D. n. 267/1942).

## TASSONOMIA DEI FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

- a) finanziamenti **disincentivati**: perfezionati ante istanza ex art. 13;
- b) Finanziamenti **non disincentivati**: eseguiti dopo l’istanza per la nomina dell’esperto e mancato dissenso di quest’ultimo;
- c) Finanziamenti **incentivati dalla prededuzione**: in presenza dei più stringenti requisiti richiesti dal primo comma dell’art. 10 d.l. - della valutazione di convenienza e di funzionalità alla continuità d’impresa da parte del tribunale e dalla conseguente autorizzazione.

## LIMITE MASSIMO DI DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLE AZIONI ESECUTIVE

Il più grosso limite che potrà seriamente condizionare il ricorso ed il successo delle procedure avviate dai Gruppi d'impresa è la durata della sospensione delle azioni esecutive, è fissato in dodici mesi: un arco temporale tanto più angusto in contesti, come le trattative di gruppo, che presentano una complessità tale da rendere problematico non soltanto il conseguimento di soluzioni nel semestre prefigurato di regola per la composizione negoziata, ma anche il perfezionamento del percorso di risanamento con strumenti più strutturati nei successivi sei mesi.

**LIMITE  
MASSIMO DI  
DURATA DELLA  
SOSPENSIONE  
DELLE AZIONI  
ESECUTIVE**

In caso di esito infausto della composizione negoziata si applicheranno gli strumenti e le procedure offerti dall'ordinamento.

PERO':

Allo stato non esiste una procedura concorsuale di gruppo e che quindi le imprese in crisi o insolventi dovranno singolarmente accedere alla procedura richiesta o essere sottoposte alla procedura applicabile.

E' auspicabile che in occasione dell'entrata in vigore del CCI si coordini la composizione negoziata con gli altri strumenti offerti dal CCI e si ammetta esplicitamente il concordato semplificato quale procedura di gruppo.

- N. Abriani,  *Holding e continuità aziendale nelle procedure di regolazione della crisi dei gruppi*, in [dirittodellacrisi.it](http://dirittodellacrisi.it), 2021;
- N. Abriani e G. Scognamiglio,  *Crisi dei gruppi e composizione negoziata*, in [dirittodellacrisi.it](http://dirittodellacrisi.it), 2021;
- M. Miola,  *Attività di direzione e coordinamento e crisi d'impresa*, in  *Società, banche e crisi d'impresa*. L. Ead.,  *La disciplina del gruppo societario in crisi o insolvente, Prime riflessioni a valle del recente disegno di legge delega per la riforma organica della legge fallimentare*, in Arato e Domenichini (a cura di),  *Le proposte per una riforma della legge fallimentare. Un dibattito dedicato a Franco Bonelli*, Milano, 2017, 21 ss.;
- N. Abriani - L. Panzani,  *Crisi e insolvenza nei gruppi di società*, in  *Crisi di impresa e procedure concorsuali*, diretto da Cagnasso e Panzani, Torino, 2016, II, p. 3001 ss. (spec. 3048 ss.).
- L. Panzani,  *Il D.L. "Pagni" ovvero la lezione (positiva) del covid*, cit., in [dirittodellacrisi.it](http://dirittodellacrisi.it);
- N. Abriani,  *Holding e continuità aziendale nelle procedure di regolazione della crisi dei gruppi*, cit.
- N. Abriani - L. Benedetti,  *Il gruppo di imprese ha una sua trattativa ad hoc*, in  *La crisi d'impresa* a cura di Pollio, Milano, 2021, 133 ss..
- A. Dentamaro,  *La nuova finanza nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ex d.l. 118/2021*, su [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it), 12 ottobre 2021.
- L. Benedetti,  *La disciplina dei finanziamenti up-stream della società eterodiretta alla capogruppo in situazione di difficoltà finanziaria*, in  *Riv. soc.*, 2014, 747 ss.
- V. Zanichelli,  *Gli esiti possibili della composizione negoziata*, in [dirittodellacrisi.it](http://dirittodellacrisi.it), cui adde ora L. Panzani,  *Gli esiti possibili delle trattative e gli effetti in caso di insuccesso*, in  *Fallimento*, 2021;
- N. Abriani,  *Gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa*, in  *Accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e convenzioni di moratoria*, a cura di G. Ferri e D. Vattermoli, Pisa, 2021, 105 ss.